SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 632)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1977

Disposizioni per il collocamento delle esattorie vacanti

ONOREVOLI SENATORI. — Si è da tempo acuito il problema delle esattorie divenute vacanti a seguito della mancata conferma da parte dei titolari ovvero per disdetta ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603. Trattasi di 31 esattorie vacanti nel corso dell'anno 1976 e per le quali non è stato possibile il collocamento attraverso i modi normali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e cioè per asta o d'ufficio mentre, salvo qualche eccezione, non è stato possibile applicare l'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, numero 249, per le opposizioni proposte dagli esattori del capoluogo che hanno trovato accoglimento presso i Tribunali amministrativi regionali che hanno sospeso i decreti prefettizi di conferimento delle esattorie.

La situazione si è aggravata a seguito delle disdette effettuate da numerosi esattori entro il 31 dicembre 1976 (131 esattorie per 195 comuni) e che dovranno trovare collocamento entro il 31 dicembre 1977.

Per tali esattorie le Prefetture hanno già cominciato le operazioni per il collocamento a norma di legge (per asta o d'ufficio) ma le previsioni sono piuttosto negative ed è facile presumere che la maggior parte di queste esattorie si renderanno vacanti con il 1° gennaio 1978.

Allo scopo di risolvere il problema in modo adeguato è stato predisposto l'unito disegno di legge, che si sottopone all'approvazione del Parlamento.

Il provvedimento muove dalla considerazione delle difficoltà incontrate nella ricerca di aziende esattoriali, sia private che bancarie, disposte ad assumersi la gestione di esattorie la maggior parte delle quali con modesti carichi di ruolo e comunque lasciate dai precedenti titolari perchè non adeguatamente remunerative dei costi che la gestione comporta. Nè, come si è detto, si è rilevato un efficace strumento quello previsto dal già citato articolo 3 della legge n. 249 del 1976.

In questa situazione è apparso come unica soluzione possibile per assicurare la integrale riscossione dei tributi su tutto il territorio nazionale, nel quadro del vigente sistema esattoriale, far ricorso alla collaborazione del Consorzio nazionale degli esattori in carica, costituito con decreto del Pre-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

sidente della Repubblica 2 agosto 1952, numero 1141, in attuazione della legge 13 giugno 1952, n. 693.

Detto Consorzio i cui compiti istituzionali ineriscono al sistema esattoriale, di cui concorrono ad assicurare la migliore funzionalità, è alimentato in gran parte dal contributo di tutti gli esattori ed ha le strutture necessarie per adempiere anche all'incarico di gestione delle esattorie. Allo scopo tuttavia di non interferire sui compiti istituzionali dello stesso Consorzio ed anche per creare un organismo di più agile portata e che possa fra l'altro adempiere anche alle funzioni di tesoriere — ciò che sembra indispensabile in quanto nella grande maggioranza dei casi segnalati l'esattore rivestiva le funzioni di tesoriere per mancanza di sportelli bancari nei relativi comuni — sembra soluzione conveniente autorizzare il Consorzio a promuovere una società per azioni, avente lo scopo esclusivo di gestire le esattorie rimaste vacanti e, come tale, tenuta ad osservare tutte le norme vigenti in materia di riscossione.

Con l'articolo 1 si prevede pertanto che il Ministro delle finanze possa affidare ad una società all'uopo costituita dal Consorzio — il quale sia possessore di almeno tre quarti delle azioni — la gestione delle esattorie rimaste o che rimarranno vacanti non collocabili nei modi ordinari.

Allo scopo di rendere meno onerosa la gestione di tali esattorie e più contenuto il *deficit* al cui ripianamento dovrà provvedere il Consorzio, nello stesso articolo è prevista la misura dell'aggio di conferimento che deve essere quello più favorevole fruito dalle singole gestioni durante il corso del decennio 1964-1973; a tal fine si è ripetuta la formula già prevista dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 249. Con lo stesso articolo il Prefetto viene autorizzato, sentiti l'Intendente di finanza ed il comune, a stabilire norme particolari, non riflettenti ovviamente la riscossione ma riguardanti la funzionalità e speditezza della gestione, di regola contemplate nei capitolati d'appalto (ad esempio: concentrazione di sportelli esattoriali, orari di apertura e chiusura degli stessi sportelli, eccetera).

Sempre allo scopo di agevolare la funzionalità delle esattorie affidate alla società e contenere per quanto possibile le spese di gestione è prevista, in parziale deroga dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, la facoltà al Prefetto di consorziare le esattorie comprese nell'ambito di uno stesso ufficio delle imposte, sentiti l'Intendente di finanza ed i comuni interessati.

Con l'articolo 2, primo comma, si provvede a garantire il posto di lavoro al personale delle esattorie vacanti che dovrà essere confermato dalla società di gestione, secondo le modalità di cui all'articolo 140 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, alla condizione che il personale stesso risulti iscritto da almeno tre mesi alla data del 31 dicembre 1974 al Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali previsto dall'articolo 139 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

È sembrato opportuno stabilire la data del 31 dicembre 1974 come limite di effettiva presenza del personale al fine di evitare che possano fruire del diritto alla conferma persone assunte in via di comodo dall'esattore uscente, caricando quindi la gestione, già di per sè pesante ed improduttiva di utile, di ulteriori gravosi oneri senza alcun riscontro nelle esigenze funzionali della gestione.

Con il secondo comma la condizione prevista dal comma precedente può essere superata allorchè risulti inconfutabilmente che il personale assunto posteriormente al 31 dicembre 1974 prenda il posto di altro personale già in forza all'esattoria prima della data suddetta e quindi risulti compatibile con le esigenze funzionali della gestione.

Il terzo comma assicura il diritto al personale delle esattorie conferite alla Società a fruire del trattamento economico spettante al personale stesso secondo i contratti collettivi del settore di provenienza.

L'ultimo comma, infine, prevede la facoltà per la Società di assumere alle proprie dipendenze il precedente titolare dell'esattoria o un suo parente o affine che con lui abbia collaborato.

La norma ha lo scopo di consentire l'assunzione di persona professionalmente qualificata in esattorie altrimenti prive di personale e nel contempo di offrire occasione di lavoro a modestissimi esattori o loro congiunti trovatisi nella impossibilità economica di proseguire la gestione familiare e senza altro lavoro o risorsa economica.

L'articolo 3 prevede le modalità per la copertura delle spese di gestione. A tal fine viene in primo luogo disciplinata la costituzione, da parte del Consorzio, di un apposito fondo di riserva cui far affluire gli utili derivanti dalla partecipazione alla Società di cui all'articolo 1. Le eventuali perdite della Società stessa saranno coperte, oltre che con il suddetto fondo, con un contributo posto a carico di tutti gli esattori e determinanato in misura percentuale rispetto all'ammontare degli aggi percepiti dai singoli esattori per le riscossioni effettuate mediante versamenti diretti.

A ciò dovrà provvedere il Consiglio di amministrazione del Consorzio sottoponendo alla contribuzione le esattorie che abbiano avuto, nell'anno precedente, entrate di aggio per versamenti diretti superiori a 20 milioni, fermi il principio che la cifra stabilita costituirà comunque una franchigia per gli esattori interessati.

L'articolo 4 sopperisce alla necessità di introdurre modifiche allo statuto del Consorzio per l'adeguamento alle norme della legge attraverso apposito decreto del Presidente della Repubblica.

Lo stesso articolo, infine, provvede alla abrogazione dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 249, che prevede l'affidamento delle esattorie vacanti ai titolari delle esattorie del capoluogo. Nel contempo lascia sostanzialmente immutato il regime di sospensione dei termini prescrizionali relativamente alle riscossioni da effettuare nelle esattorie rimaste vacanti, già previsto dal citato articolo 3.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nel corso del periodo d'appalto esattoriale 1975-1983 la gestione delle esattorie vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge o che si renderanno vacanti per disdetta da parte degli esattori, per le quali non sia possibile il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, può essere conferita dal Ministro delle finanze ad una società per azioni da costituire dal Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli costituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, in attuazione della legge 13 giugno 1952, n. 693, della quale, in ogni caso, il Consorzio stesso deve detenere almeno i tre quarti delle azioni.

La società deve essere costituita entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e deve avere come esclusivo oggetto sociale la gestione, secondo le norme vigenti, delle esattorie di cui al precedente comma.

Per ciascuna esattoria conferita alla società l'aggio è stabilito nella misura più favorevole goduta dalla stessa esattoria durante il decennio 1964-1973. Il Prefetto, sentiti l'Intendenza di finanza ed il Comune, può stabilire particolari norme di gestione.

Le esattorie vacanti collocate nei modi previsti dal presente articolo, ricomprese nella circoscrizione territoriale del medesimo ufficio delle imposte, a richiesta della Società, possono essere consorziate tra loro con decreto del Prefetto, sentiti l'Intendenza di finanza ed i Comuni interessati.

Art. 2.

La società di cui al precedente articolo provvede, con effetto dalla data del conferimento di ciascuna esattoria e con i criteri di cui all'articolo 140 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, numero 858, alla conferma del personale in servizio al 31 dicembre 1974 e che risulti, a tale data, iscritto da almeno tre mesi al Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali di cui all'articolo 139 del sopra citato decreto.

Il personale assunto successivamente alla data suddetta, e sempre che abbia la sopraindicata minima iscrizione al Fondo, può essere confermato a condizione che resti invariato il numero degli addetti alla esattoria rispetto alla situazione in atto al 31 dicembre 1974.

Al personale delle predette esattorie, assunto a norma del primo comma, compete il trattamento economico spettante, per ciascuna esattoria, in base ai contratti collettivi previsti per il settore esattoriale di provenienza, in relazione alla qualifica ed alla anzianità di servizio riconosciuta ad ogni lavoratore all'atto del conferimento dell'esattoria.

È in facoltà della Società di assumere alle proprie dipendenze, con il trattamento di cui

al precedente comma, l'ultimo titolare dell'esattoria o un suo collaboratore parente o affine.

Art. 3.

Il Consorzio deve accantonare in apposito fondo di riserva gli utili derivanti dalla partecipazione alla società di cui all'articolo 1.

Agli oneri di copertura delle eventuali perdite della società il Consorzio provvede con il fondo di riserva di cui al precedente comma e con un contributo a carico di tutti gli esattori determinato in misura percentuale all'ammontare, eccedente i venti milioni di lire, degli aggi percepiti nell'anno precedente per le riscossioni effettuate mediante versamenti diretti. La determinazione e la ripartizione del contributo sono stabilite con deliberazione del consiglio di amministrazione del Consorzio da approvare con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica sarà approvato il nuovo testo dello statuto del Consorzio modificato con gli opportuni adeguamenti alle norme della presente legge.

Per la riscossione dei residui previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, relativi alle esattorie vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelle che si renderanno vacanti successivamente, la prescrizione rimane sospesa dalla data in cui l'esattoria è rimasta vacante fino al novantesimo giorno successivo alla notificazione del provvedimento di conferimento del servizio esattoriale.

È abrogato l'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 249.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.